



UNICO E IRAP 2011: PROROGATI I TERMINI

Dott. *Attilio Pinna*, Dipartimento Non Profit, Studio Sciumé & Associati

<http://www.sciume.net/>

Con il [DPCM 12.5.2011](#) (pubblicato sulla G.U. 14/5/2011 n. 111) sono stati prorogati i termini:

- per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della "cedolare secca sugli affitti", in relazione a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore;
- per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, in relazione ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono soggetti agli studi di settore

PERSONE FISICHE

A differenza degli scorsi anni, tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della "cedolare secca sugli affitti".

Tali versamenti devono essere eseguiti:

- entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione
- dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, in scadenza il 16.6.2011, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro il 6.7.2011 (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2011 al 5.8.2011 (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.



CONTRIBUENTI ESTRANEI AGLI STUDI DI SETTORE

Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, "estranei" agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:

- del 16.6.2011, senza maggiorazione di interessi
- ovvero del 18.7.2011 (in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

SOGGETTI IRES NON COINVOLTI DALLA PROROGA

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2011 per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2010 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio)
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2010 – 30.6.2011).